

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il **Sabbato**. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

DELL' EVANGELARIO

*che si custodisce nell' Archivio Capitolare
di Cividale.*

In Aquileja dapprima conservavasi, e sottratto, con altre poche cose preziose, al furore di Attila, si conservò di poi e tuttor si conserva in Cividale, nel tesoro di quell'insigne Collegiata, e ai dotti visitatori forestieri si dà a vedere e a considerare un Evangelario, pregevolissimo sotto ogni rapporto; ma non di tanta antichità, nè originale, come per una parte di esso intendeva far testimonianza autorevole Carlo IV, notando di suo proprio moto e pugno su' due quaderni del Vangelo di S. Marco, che per sua richiesta avea ricevuto dal Patriarca e dal capitolo della chiesa Aquilejese, siccome l'*Istria*, poco fa, nel suo N. 30 pubblicava. Già in remoti tempi tutto il vangelo di S. Marco contenevasi, secondo che è notato da quel Re, in sette quaderni, ed erasi separato dagli altri vangeli dei Ss. Matteo, Luca e Giovanni, probabilmente per la particolare venerazione dovuta a quello tra gli evangelisti, dal quale riconosceva la sua origine la chiesa e la cristianità d'Aquileja. E perchè i caratteri di quei quaderni tali sono, quali usavansi nel IV. nel III. ed anche nel II. secolo, e prossimamente ai tempi apostolici, ma forse più perchè a maggior onore aveasi quel vangelo (smembrato dal Codice) rinserrato fra due lamine o tabelle di argento di antico lavoro, ne nacque l'erronea opinione, conservatasi poi dalla tradizione posteriore costantemente fino a' tempi migliori per la critica, e per l'archeologia ecclesiastica, che quel libro fosse un originale di S. Marco, e propriamente scritto di sua mano. I Santi Agostino e Girolamo, testimoni in tutto degnissimi di fede, e in questo proposito ancor più meritevoli di esser creduti in confronto di qualsivisia altra testimonianza, asserirono che S. Marco scrisse in greco; nè il secondo di essi santi Padri, che trattò dei Scrittori ecclesiastici che lo avean preceduto fa menzione di verun scritto latino di quell'evangelista. Ora i due quaderni, posseduti dalla metropolitana di Praga, sono visibilmente a caratteri latini, che concordano anche per la forma con quelli del codice conservato e venerato in Cividale; come pure la pergamena vedesi della stessa qualità. Ma sino dal 1420, più di mezzo secolo dopo che il re di Boemia si ebbe que' due quaderni, il doge Tomà Mocenigo, in seguito alla dedizione del Friuli, volle avere quel resto del vangelo di S. Marco, per depositarlo in Venezia sul

corpo del Santo, ove per l'umidità del luogo divenne un impasto non discernibile, a tale che il canonico custode di quella preziosità scriveva a Comelio dalla Pietra chiedendogli informazione da Roma, ch'era scritto in greco. O monsignore sapeva che S. Marco avea fatto uso di quella lingua, e reputò greca quella scrittura che non ben discerneva, o non sapendovi leggere, se ne sbrigò asserendo che greco fosse. Adesso non si può nulla dire nè quanto ai caratteri, tanto sono sparuti, nè quanto alla materia, che non si saprebbe per nessuna analisi determinare. Però dev'essere stata pergamena pari a quella di Praga e di Cividale, e i caratteri e la lingua pure i medesimi; tanto più che in Cividale nel codice ivi custodito, sussistono ancora due fogli, il 1. e l'ultimo del vangelo di S. Marco, unitamente agli altri 3 vangeli, non mancandovi che alcuni fogli, in principio, del vangelo di S. Matteo. Evvi pure in quel codice conservato in Cividale il Prologo di S. Girolamo a Papa Damaso, che servi d'iniziamento alle indagini sul vero merito di cosa tanto preziosa. Adunque, non un originale di S. Marco consegnato a S. Ermagora, e da questo vescovo come tale conservato era quel vangelo, ma piuttosto un dono fatto da S. Girolamo a quella chiesa e cristianità ove tante santissime conoscenze avea fatte, di un S. Valeriano, di un san Cromazio, di altri molti e santi, e dotti, e pii, e studiosi delle sacre carte, come Niceta, Nepoziano, Crisogono, due Eliodori, Rufino; e ove avea, e molto raccomandata la propria sorella, per le quali relazioni è probabilissimo che, o spontaneamente, o ricercatone avesse fatto colà pervenire un esemplare delle sue sacrosante fatiche di mente, e forse anco di mano, contenente la traduzione, o correzione dei 4 vangeli. Bonariamente adunque fu dato a bere a Carlo quarto che quel vangelo di S. Marco fosse l'originale, o un lavoro di propria mano di S. Marco, ed egli con augusta penna altrettanto bonariamente appose quella testimonianza dell'altrui credulità, e della sua. Tillemont non può persuadersi che si abbia voluto dividere o piuttosto stracciare un libro tanto prezioso e tanto importante. Ma bisogna sapere che Carlo IV era venuto in Friuli ove trovavasi allora Patriarca, residente in Udine, subito dopo il B. Bertrando, il fratello proprio suo Nicolò; come del pari non si poteva resistere alle inchieste del Doge, di cui fa menzione anche il Bertoli sotto il n. DLXXXV delle sue Antichità Aquilejesi. I Dominanti comandano chiedendo; e come resistere?

D. G. B. Vatta.

ANTICA INSCRIZIONE

in Aquileja di Valentiniano.

Nell'anno 1774, venne scoperto nella chiesa dei SS. Felice e Fortunato di Aquileja, grande sarcofago, del quale romorosa suonò la fama, perchè leggendovisi inciso il nome di un Valentiniano non si dubitò che fosse dell'Imperatore romano di tal nome; e seguendo le volgari credenze lo si suppose o desiderò ripieno di oro e di cose preziose. Gli schiamazzi erano giunti a tale che l'intendenza commerciale di Trieste (o come poi la si disse: il governo provinciale) delegò Commissione, che assistesse all'apertura dell'Arca.

Carta favoritaci dall'eruditissimo Sig. Abate Leonardo Brumatti contiene il Processo verbale dell'apertura con alcuni commenti; noi la consegniamo a questo giornale.

«Attestiamo noi sottoscritti, che il dì 6 Genaro 1774 per ordine della Intendenza di Trieste, fu deputata in Aquileja la qui descritta Commissione, che si è il Rev.do Don Antonio Bresciano Paroco, che invece sostitui il Rev.do Don Antonio Popolini, il Sig. Antonio Guten, ed il Sig. Giam. Battista Morari, tutti di Aquileja. Si portarono alla dirocata Chiesa dei SS. Felice e Fortunato per l'apertura della qui addietro delineata Tomba, ritrovata nella escavazione del pavimento di detta Chiesa, suposta di uno degl'Imperatori Valentiniani, e creduti Tesori in essa. Moltitudine di popolo intervenne, ed anche noi sottoscritti fumo presenti. Per ciò levato il coperchio dalla Gente a ciò destinata, tramandò un'assai soave odore, ma soprimente. In essa tomba si videro spolpate ossa di due corpi l'uno sopra l'altro, divisi da una sottile pietra di marmo bianco. Quelle sopra la detta pietra erano le ossa di Attenodore, come si rileva nella descrizione della suddetta Tomba, che al minimo tatto si ridussero in polvere. Levata la pietra, era l'altro corpo con il cranio rivoltato sopra la tempia sinistra, e sotto la detta gli nasceva un'Erba, che con il suo stelo mirabilmente gli circondava la Fronte. E questo è il valoroso Valentiniano, marito della suddetta Attenodore, Fratello di Valente, gentili, Padre delle Sante Tecla ed Erasma, Zio delle Sante Eufemia o Dorothea, come diversi Autori scrissero delle Sante quattro Vergini e Martiri. Valentiniano, come fu indivisibile Compagno di Sant'Ermacora, soggiacque per la Fede al Martirio, il che lo dimostra una fiasca appresso le sue ossa ritrovata, con entro diseccatto sangue, ed il monogramma ✠ pro Xto. con un bucco nel medemo cranio; segni tutti di Martirio. Uno dei sottoscritti, ch'è il Sig. Ignazio Albertini, prese quel Santo Cranio con l'Erba per Divozione, e la portò seco in Gorizia, ed il medemo fece istanza acciò noi sottoscritti l'autenticassimo con la propria nostra mano e sigilli. Del quale facciamo indubitata Fede come Testimonj oculari che è il vero Cranio ed Erba sopra descritta, e per maggior cautela poniamo i nostri sigilli anche sopra il cranio, con sigillare la propria Erba nel sito istesso, che si trovò nella Tomba. In Fede etc.

(L. S.) Giuseppe Coronini Conte di Cronberg affermò quanto sopra.

(L. S.) Carlo Vianelli affermo quanto sopra, ed ho posto il mio proprio sigillo.

(L. S.) Ignazio Albertini affermo quanto sopra, ed ho posto il mio proprio sigillo.

(L. S.) Giulio Tallia Ferri affermo quanto sopra, ed ho posto il mio sigillo.

«Che le sopra fatte sottoscrizioni siano di proprio pugno e carattere delli Sig. Attestanti, come a me ben cogniti, lo fa Fede la mia propria notarial sottoscrizione. In Fede. Gorizia li 4 Genaro 1793.

«Giacomo Cavedalis

Ces. Reg. Publico Imp. e Notajo
nelle Contee di Gorizia e Gradisca, e così
del Litorale Austriaco della città di Trieste».

L'originale del trascritto Certificato fu esteso in pergamena, ed è posseduto dal Sig. Conte Giambattista Coronini di Gorizia unitamente al cranio traforato, che si trovò nel sarcofago Aquilejese. L'erba che cingeva questa reliquia al tempo dell'invenzione, probabilmente era uno di que' crittogami appartenenti al genere detto *Byssus* da Botanici. Essa dev' essersi diseccata col venir esposta all'aria secca ed alla luce. Vi si sostituì un ramuscello di *semperviva*, *Gnaphalium orientale*, che tuttora si mantiene. Non si sa cosa sia successo dell'ampolla, la cui superficie interna aveva una crosta di sangue rappreso.

HIC MORES · OMNIVM · ET · VITA
LAVDABILIS · PROBATVR · VA
LENTINIANVS · SIBI · ET · ATHENO
DORE · DVLCISSIME · CONIVGI
DOMVM · ETERNA · FECIT IDEM ·
VALENTINIANVS · LEGENTI ·
DIXIT · DIVITIAS · ABES · ERV
ERE SINON · POTIS · DONAS · IN · EC ·
HOC · POTIS · QVID · FACIS · AT · SVPERVS

Alla morte del Sig. Dottor Zanini di Aquileja fra le altre carte si trovò anche questa Iscrizione sepolcrale. Essa si uniforma colla copia fatta dalla Commissione per rapporto ai solecismi, che possono attribuirsi alla decadenza della letteratura latina, ovvero all'ignoranza dello scarpellino, ma nelle tre ultime righe, presentando essa una ragionevole interpunzione, mediante il cambio di alcune altre sigle, rende ovvia una delle più sublimi massime della Filosofia, quando prima non aveva verun senso. Così la leggeva il Zanini:

HIC · MORES · OMNIVM · ET · VITA
LAVDABILIS · PROBATVR · VA
LENTINIANVS · SIBI · ET · ATHENO
DORE · DVLCISSIME · CONIVGI
DOMVM · AETERNA FECIT · IDEM
VALENTINIANVS · LEGENTI
DIXIT · DIVITIAS · ABES · FRV
ERE · SI · NON POTIS · DONA · SI NEC
HOC · POTIS · QVID · TE · ACCISAT
SVPERBVS.

In Italiano non è forse questo il suo vero significato?

«Eccoti la morale per tutti, e la prova d'una vita lodevole. Quel Valentiniano, che fece la casa eterna per sè e per la dolceissima consorte Atenodora, lo stesso dice a chi legge: Hai tu delle ricchezze? godile. Se nol puoi, donale. Se non puoi neppure questo, perchè esser superbo di ciò che ti ancide¹⁾?»

Credette la Commissione che questo Valentiniano sia l'amico di S. Ermacora, ossia il padre delle SS. Vergini e Martiri Tecla, ed Erasma, e Zio delle altre pure SS. Vergini e Martiri Eufemia e Dorotea. Ma è da osservarsi che nel primo Secolo dell'Era Cristiana quando S. Ermacora predicò il Vangelo in Aquileja, non s'era ancora alterata la purità della lingua latina, ne poteva ancor essersi introdotto l'uso di contrassegnare le sepolture dei Cristiani coll'incidervi sopra in aggiunta del monogramma le colombe, che sono il simbolo della purezza di anima, che si conviene a chi professa il cristianesimo. Ciò si combina meglio colle ultime persecuzioni ».

TRIBUNALE CRIMINALE

nell'Istria Veneta

durante il primo governo Austriaco.

Occupata dalle armi di S. Maestà Austriaca la provincia dell'Istria già veneta al cadere della Repubblica nel 1797, fu tosto abolita la discussione orale delle liti civili, la quale rivisse dal Maggio 1806 al Settembre 1813; però il processo criminale fu lasciato come era usato da secoli, mediante difensore dato o scelto dall'imputato, e mediante difesa orale che deducevasi dalla posizione del processo come era costruito dal giudice inquirente. Il diritto di giustizia criminale spettava durante il governo veneto ai comuni ed alle baronie, siccome potere che presumevasi concesso in feudalità dal governo medesimo; però non tutti i comuni nè tutti i baroni avevano tale giurisdizione, ma soltanto i comuni maggiori che avevano podestà alla testa, ed i baroni che fossero alti giustizieri; nè dappertutto esercitavasi per i comuni dalle stesse magistrature o corpi, perchè sebbene di solito la giustizia penale fosse riservata al solo podestà, in qualche comune il podestà doveva esercitarla unitamente alle magistrature di comune; nè dappertutto erano appellabili le sentenze. Il governo austriaco nel dì 1. Gennaro del 1800 tolse queste giurisdizioni parziali, e per tutta la provincia istituì un solo Tribunale colla residenza in Parenzo. La legge che lo formò, viene qui registrata, insieme ad altra che in quella si cita, ed alla legge che abolisce l'oralità nelle cause civili.

¹⁾ Il verbo ancido, usato dai Fiorentini in senso letterale significa *fendere a morte il corpo*, ed in senso metaforico *scomporre all'insania la mente*. Inteso in questo significato esso è l'equivalente del verbo *ellenistico acciso*, che fu rilevato dal Dr. Zanini.

EDITTO

Del Ces. Reg. Governo Provis. dell'Istria.

«Una delle cure principali che nell'essenzialità dei suoi speciali, sacri doveri, anima la pubblica vigilanza, e le indefesse giornalieri sollecitudini di questo governo, egli è il fermo sentimento, che per gli eminenti riguardi dello stato, di quiete, e sicurezza dei sudditi dell'Istria, egualmente, che per quelli di umanità, e di legge, abbiasi da promuovere, e consolidare con la possibile attività in tutta questa provincia, l'amministrazione della Giustizia Criminale.

«All'oggetto però della buona riuscita di queste pubbliche intenzioni e che li giudici da destinarsi per un oggetto così interessante, qual è la vasta, e gravissima materia, possano intieramente dedicarsi all'esercizio dei loro doveri, senza distrazione, ed interruzione, seguendo sempre le tracce dell'onestà, e della più scrupolosa esattezza, si diviene a nominar un Ces. o Reg. o Giud. o Crim. le per tutta questa Provincia che sarà stabilito nella città di Parenzo all'epoca 1. mo del vent. o mese di feb. o sotto la direzione del

«Sig. Conte Rinaldo Gregis

coll'assistenza, e voto degli Ministri Cancellieri

«Sig. Pasquale Nicolò Graziadio,

«Sig. Lorenzo Bragadin,

assegnandogli per assistente della Cancellaria la persona del sig. Antonio Albertini.

«1. mo Apparteneranno alla procedura legale, e giurisdizione del sud. to C. R. Giudizio Criminale di Parenzo li delitti tutti più gravi come di lesa Maestà, alto tradimento, insurrezione e tumulto, violenza, ed abuso di autorità pubblica, falsificazione di carte pubbliche, e di monete, assistenza prestata a salvamento de' delinquenti, carcerati, e disertori militari, e loro ricovero, reclutamenti per potenze estere, omicidj, assassinj, duelli, promozion di aberti, deposizione di bambini in luoghi pericolosi, ferite con violenza, e pericolo, suicidj, calunnie atroci, stupri violenti, e ratti, privazione della libertà di persone con violenti ed arbitrarie detenzioni, furti e stellanati semplici, superanti in complesso il valore di L. 120, furti domestici, notturni, con rottura di porte, scrigni, con scalo di mura e di pareti, con complici, durante un incendio, o naufragio, o contagio, ovvero in un luogo sacro, o commessi da pubblici funzionarj verso l'affidatogli erario, incendi, svaliggi, aggressioni alla strada, o nelle case, con uso di armi, e senza poligamia, venefizj, ed opposizione, e resistenza violenta ai fanti, alle guardie, ed alli bassi ministri.

«Il. do Succedendo tali delitti della sopra specificata categoria in alcun luogo dell'Istria, sarà dovere ipso facto delli Giudizj sommarj e superiori locali, dove ne esistessero, Giurisdicenti o Delegati e dei Tribunali formati a rilasciare sull'istante della cognizione delli delitti medesimi il cauto arresto contro li delinquenti, interessando per la buona riuscita, e facilità della detenzione con ordini robusti, e con tutta la responsabilità li bassi ministri rispettivi, e capi della comunità, e ville, e gli uffiziali, e bassi uffiziali delle Cernide le quali indistintamente non potranno mai ricredere di perseguitare, ed attrappare li colpevoli, sotto quelle pene, che sono co-

minate, o più diffusamente stabilite nel Regolamento 24 Marzo 1798, e quindi si devenirà alla rilevazione dei fatti, e corpi de' delitti, assumendo sopra luoghi, visireperti, esami, e costituiti giurati di persone, che ne avessero qualche cognizione, per maniera che appena rilevate le preliminari circostanze dei delitti, al più in termine di giorni tre dal momento dell'avutane notizia, siano spediti tali atti, col dettaglio delle rilevazioni, in apposito rapporto per espresso, e sotto il proprio rispettivo sigillo immediatamente al Ces.o Reg.o Giud.o Criminale in Parenzo, aspettandone le direzioni per l'ulterior inquisizione che forse occorresse, e la consegna de' rei nelle forze alle persone pubbliche, o nelle prigioni, che dal detto C. R. Giudizio Criminale saranno additate, mentre che, se alcun reo dallo stesso C. R. Giud.o Criminale, dietro l'esame della preliminar inquisizione, non fosse qualificato per l'inquisizione criminale, sarà in questo caso dovere del Giudice sommario, del Giurisdicente o del Tribunale civile locale d'assolverlo, e se non fosse senza colpa, dopo ulterior procedura di condannarlo a quella pena legale od arbitraria, che potesse essersi meritata, ed a quel risarcimento ancora, che fosse giudicato conveniente all'offeso, però con la riserva a chiunque delli aggravati di tali sentenze del ricorso al Ces.o R. Trib.le d' Appello in sua qualità di Superior Trib.le Crim.le, residente nella Città di Capo d'Istria.

“III.º Se però alcuno dei fatti, e delitti suddetti, venisse a cognizione del C. R. Giudizio Criminale, prima, che gli siano pervenuti gli Atti della Sommaria Inquisizione Preliminare, da assumersi dal Giudizio locale, potrà in questo caso il detto C. R. Giudizio Criminale precorrere al Superiore o Tribunal locale le sue pubbliche reprimende in circostanza di usata indolenza del disimpegno di sue incombenze, e quelle direzioni ancora, che venissero giudicate convenienti al caso.

“IV.º Il giudice locale, il Tribunale, o la Giurisdizione dell'Istria, cui spettasse la spedizione degl' Atti dell'anzidetta sommaria preliminar inquisizione al C. R. Giudizio Criminale in Parenzo, dovrà contemporaneamente informarlo dello stato, sicurezza, e capacità delle sue prigioni, se ed in quanto si potesse assicurare nelle medesime la detenzione delli Rei, ed Inquisiti, che dipendentemente fossero stati, o venissero in seguito per conseguenza del delitto processato arrestati, affinché colla prevenzione delle necessarie cognizioni a questo proposito, possa in ogni caso il C. R. Giudizio Criminale provvedere al luogo conveniente, e più sicuro dell'arresto, o far forse trasportare a Parenzo quei Rei Criminali, che potessero contenere le presenti prigioni, e quelle da fabbricarsi in appresso in detta Città.

“V.º Nel caso, che il C. R. Giudizio Criminale trovasse necessario, e deferente ai riguardi di giustizia, e collocare uno, o più rei riconosciuti, e qualificati per l'inquisizione criminale in alcuna delle Carceri dipendenti dai Tribunali formati, Giudizj Sommarj, e Giurisdizioni private nell'Istria, non gli potrà mai senza legittimo, e forte motivo esser denegata la debita giustizia, e la cooperazione perchè siano li detenuti ben guardati, e custoditi, e sia loro inceppato il modo a qualunque tentabile evasione dalle pubbliche forze, dovendo ogni reo detenuto, che venisse dal suddetto C. R. Giud.o Crim.le qua-

lificato p. l'inquisizione Criminale, esser visitato sino a nude carni, nelli vestiti, ed in ogni altra sue massericcia, a riguardo, che non gli sia permesso portar seco nelle prigioni nessun Coltello, o Istromento di ferro, capace di somministrargli i mezzi alla fuga, al qual oggetto quel superior locale, Giurisdicente, o Tribunale nelle di cui carceri venissero affidati tali depositi della Giustizia, dovrà sotto la sua responsabilità non permettere ai medesimi l'avvicinamento di persone, ne trattative d'affari, dai quali tutti gl'inquisiti Criminali restano decaduti, sino dopo l'esecuzione della condanna; ma bensì gli resterà permesso soltanto l'avvicinamento di qualche persona necessaria per li casi, che la circostanza del delitto lo permettesse, e sempre con quello cautele, e riserve, ed alla presenza di quei bassi Ministri, o Ministri di Ufficio, che saranno nominati dal rispettivo giudice, o Giurisdicente, o Tribunale locale.

“VI.º Sopra ogni fatto, e delitto, che dalla deduzione della preliminar sommaria inquisizione, e non fosse legalmente provato, o non importasse di rimettere il processo per qualche ulterior dilucidazione bastevole a Tribunale, o giudizio sommario, che lo avesse istituito onde possibilmente conciliare la maggior espeditezza della criminale procedura, dovrà una degli legali ministri del C. R. Giudizio di Parenzo personalmente conferirsi sul luogo del delitto commesso, o dove esistessero in carcere li Rei, o Reo, per ivi sollecitamente divenire alla prosecuzione del processo sino ad offesa, però con questa necessaria brevità, a che non siano fatti esami, ed atti superflui dopo che con quel numero di prove, e Testimonj, che è sufficiente, sarà stato bastantemente comprovato, e deducato il delitto.

“VII.º Compilate nell'esposto modo le inquisizioni criminali, e Processi rispettivi, decretati gl'atti deliberativi, e supplito all'ordine legale del Processo difensivo nei soli termini voluti dalle leggi, il C. R. Giud.o Criminale avvanzerà le susseguenti sue rispettive sentenze tanto condannatorie, che assolutorie, con gl'atti, e gli interi processi, e li motivi delli pronunziati Giudizi al Ces.o Reg.o Tribunale d' Appello in Capo d'Istria come Trib.le superior Criminale per tutta questa provincia, aspettandone la sua risoluzione, per l'uso ulteriore delle pronunziate Sentenze, spettando al detto C. R. Tribunale Criminale Superiore tutte le suppliche per pieggiaria, altri suffragi, e termini, oltre i legali, per ragion di Circonstanze legittime, tanto degl'inquisiti, quanto delle rispettive Parti indolenti, non che li ricorsi per le reazioni p. li quali ultimi atti di grazia, se ne riserva questo governo la deliberazione, dopo di aver inteso il buon parere, e la consultiva informazione del C. R. Appellatorio.

“VIII.º Subito denunziato un delitto, e li Rei, o Reo dello stesso colpevole, incomberà, tanto al Tribunale, o Giudice Sommario locale, quanto se fosse trascurata questa utilissima previdenza, al C. R. Giud.o Crim.le di far tosto mettere sotto sequestro li beni mobili, stabili, e semoventi delli colpevoli, ed Inquisiti a cauzione delli risarcimenti alla parte offesa, o pregiudicata, e del pagamento delle spese della inquisizione, restando responsabile il padre per la porzione legale del figlio, il fratello indiviso, per l'altro fratello, il Marito per la Moglie

in cumulo, e salvo qualunque reclamo nel proposito al Ces.o Reg.o Giud.o Crim.le da cui ripetterà, sulle circostanze dei casi da manifestarsi fedelmente, la dilucidazione dal sudd.to C. R. Tribunale Appellatorio.

“IX.no Gli Atti, e Processi Criminali sulla Categoria dei delitti sopradichiarati, che fossero incoati, e non ancora sentenziati a tutto il corrente mese di Gennajo, e si trovassero giacenti nelle rispettive Cancellarie, e presso li Tribunali, o superiori locali dell'Istria, e negl'Uffizj delle Giurisdizioni private, o presso li signori Delegati delle medesime, dovranno sotto sigillo esser rimessi all'Epoca prima del venturo Febbrajo al C. R. Giud.o Crim.le in Parenzo; intendendosi, che quei Processi, che entro questo mese di Gennajo passeranno al C. R. Tribunale di Appello, non siano soggetti a nessuna riserva, ma approvate, che saranno, o modificate e corrette le sentenze, verranno poi restituiti dal C. R. Superior Criminale al Giudizio locale p. l'esecuzione e pubblicazione delle sentenze medesime.

“X.mo Alli Tribunali costituiti, e locali, e nei luoghi, nei quali non vi esistono tali Tribunali formati, alli giudici sommari e superiori locali, e nelle giurisdizioni private alli rispettivi Signori Giurisdicenti, o loro rappresentanti, o Delegati, resta affidata la inquisizione, e la decisione delli delitti politici, ed altri denominati di Criminal minore, cioè nei casi di vendite di veleni, o di altre materie, che minacciano la salute, o la vita degli uomini, se anche accidentalmente ciò avvenisse, nei casi d'ingiurie verbali, e reali, con offesa, senza pericolo, di offese accidentali, o della morte di qualcheduno per colpa non dolosa, di Condottieri di vetture, Carri, Anemali da soma, di cavalcani, Naviganti etc., nei casi di colposo anche accidentale guasto dei Pozzi, e delle Cisterne, gettandovi dei Cadaveri di Animali, o d'altre cose fetide, e minaccianti la pubblica salute, di trascurata denuncia di qualche Epidemia bovina, o di qualche Cane rabbioso, o dell'esposizione arbitraria di Macchine destinate per inceppare le bestie, e che potessero in qualche maniera minacciare la vita agli stessi uomini; Tutti li furti semplici, anche campestri, non ascendenti in valore, oltre li ducati venti, ossia di L. 120 di moneta corrente nei casi di Truffe lievi dei domestici commesse verso de' Padroni o fra altre persone, l'inganni nel giuoco, e li giuocatori di giochi d'invito, e proibiti; gl'ingannatori di pesi, e misure, gli impostori, gl'instigatori del popolo contro li superiori, e Padroni; tutti li rei di delitti carnali, li domestici, che fuori del tempo contrattato abbandonano i loro padroni, li Pasquinanti, calunniatori, quelli che senza dolo cagionano per indolenza, o per inavvertenza degl'incendi, li danneggiatori delle pubbliche, e private fabbriche, Fontane, Cisterne, Fonti, Monumenti etc., li disturbatori della pace, e quiete pubblica (fuori del caso d'insurrezione, di tumulto, di ribellione e di opposizione, o di resistenza alle guardie, e bassi ministri), li bestemmiatori, li seduttori a qualche setta Religiosa, li scadalosi, e scadalose, li venditori, e disseminatori di libri, Pitture, stampe, Disegni, manuscritti osceni, e contrarj ai buoni costumi, non che li delatori di armi proibite, restando però libero il Ricorso ai Rei delli specificati delitti per la sentenza pronunziata dal Tribunale locale, Giudice sommario, o sig. Giurisdicente, e Delegato rispettivamente

al C. R. Tribunale di Appello, nella sua qualità di supremo Tribunale Criminale della Provincia, in Capodistria.

“XI.mo Se la condanna per altro sopra delitti di Criminal minore arrivasse a più di 4 settimane di lavoro pubblico, o di arresto, sono tenuti li Tribunali, Sig. Giurisdicenti, o Delegati, e Giudici Sommarj, e superiori locali, prima della pubblicazione delle attive sentenze, di accompagnar le stesse, con gl'atti tutti dell'Inquisizione al C. R. Tribunale Criminale superiore in Capodistria per la sua approvazione.

“XII.do Restano per ora vigenti in materia Criminale le leggi, ed usi veneti, se ed in quanto non fossero state derogate dalle normali pubblicate dal dì 10 Giugno 1797 sino a tutto questo giorno, colla condizione però, che all'alternativa della Galleria o della prigione oscura vi si abbia da sostituire quella dei lavori pubblici, senza denominazione della località, in ferri, o senza ferri, con ferri leggeri, o pesanti, con l'esacerbazione del digiuno a pane, ed acqua, per qualche giorno della settimana, secondo la maggior, o minor gravità della colpa del condannato, malizia, e sua fisica costituzione, e sempre coll'alternativa dell'arresto per un determinato tempo in prigione, se il Reo non fosse atto ai pubblici lavori.

“XIII.zo Per mancanza di rispetto alle pattuglie militari, Sentinelle, sotto le pubbliche armi, ed insegne, quanto ad altri individui addetti al servizio delle C. R. Milizie, vengono confermati i metodi della procedura, e l'intera esecuzione sopra ogni località della legge, in tale proposito pubblicata li 30 novemb. 1798, la quale, perchè in caso di non desiderabili avvenienze, non possa esser giammai attribuita di chi si sia alla dimenticanza, si ordina, e si vuole che ogni prima domenica di cadaun mese, in tutte le ville dei rispettivi territorj dell'Istria, sia verso propria responsabilità della superiorità locale dai R. R. Parochi, arcipreti, e Cappellani Curati, ripubblicata dall'altare a chiara intelligenza del popolo, e spiegata literalmente allo stesso nell'idioma suo proprio nazionale.

“XIV.to Per li casi poi di tumulti violenti, ed insurrezioni popolari, tendenti alla disorganizzazione del buon ordine, e delle Leggi, o ai riguardevolissimi oggetti dello Stato, sull'istante del loro nascere (che Iddio non lo voglia) ogni Tribunale formato, Giurisdicente, Giudice Sommario, e Superior locale, nel di cui Territorio ciò avvenisse, dovrà procedere all'arresto *ipso facto* delli principali fautori del tumulto, e della insurrezione, e degli instigatori di sì alto delitto, usando ogni potere presso dei comuni, e dei buoni sudditi, perchè indistintamente tutti si prestino a costituire la forza armata, per eseguire l'atrapamento di Rei principali, e dei loro complici, per poi tenerli sotto stretta custodia, fino a che demandandosi l'assistenza della pubblica forza, se non fosse forse stato il tempo di richiederla prima al più vicino comando Militare, devenir si abbia sul momento coll'assistenza, ed intervento di uno dei Sig. Ufficiali ad una inquisizione sommaria, che dovrà nel complesso dei suoi atti esser immediatamente avanzata con espresso a cavallo a questo Governo, da cui sarà deciso, se li Rei, inquisiti o indiziati di così enormi colpe sia da qualificarsi per la procedura del C. R. Giudizio Criminale, li

quali per altro dovranno essere ben custoditi, e guardati a vista, sino all'arrivo delle ulteriori instantanee pubbliche deliberazioni.

“XV.to Quanto al mantenimento dei carcerati, si seguirà da per tutta la Provincia le regole seguenti.

“Il giorno istesso dopo seguito l'arresto di un delinquente, si assumerà la propria sua dichiarazione, e quella della sua famiglia, se la stessa voglia mantenerlo durante la sua detenzione nelle pubbliche forze a proprie sue spese.

“In caso di negativa, si rileverà con giuramento le sue facultà, e si obbligherà, se fossero trovate sufficienti, li Amministratori delle medesime a provvedervi in qualunque modo lo credessero, in quanto al mantenimento giornaliero da darsi all'arrestato durante il tempo di sua prigionia.

“Se poi fondatamente si venisse a rilevare l'impossibilità di così necessario giornaliero mantenimento *ex propriis*, caderà l'arrestato sotto la denominazione degli indigenti, e dalle Casse della Comunità, dove venisse detenuto, o avesse commesso il delitto, e fosse originario, gli saranno somministrati, oltre la paglia di strame da cambiarsi almeno due volte al mese, l'importo effettivo di dodici soldi in cadaun giorno.

“XVI.to Sotto un'altra e ben diversa categoria cadono li condannati ai pubblici lavori, mentre a questi, in mancanza de proprj modi, da rilevarsi, come sopra, se, ed in quanto saranno effettivamente occupati al lavoro, otterranno dall'Erario Sovrano, o da quel fondo, per il di cui vantaggio venissero destinati ai lavori, soldi quindici al giorno, oltre il necessario vestito, caso mai, che anche questo gli mancasse.

“XVII.mo Tutte le sportule Criminali, fin ora usate dai Giudici, Ministri, Cancellieri, e subalterni, fanti, e bassi ministri saranno dal C. R. Giudizio Criminale di Parenzo, e rispettivamente dalli C. R. Tribunali formati, Giudici sommari, e superiori locali (a riserva di quelle spettanti alli Sig. Giurisdicenti, Delegati, e loro Cancellieri) in quanto colla norma delle veglianti pubbliche Tariffe, lo comportasse la conformazione degli atti rispettivamente esauriti nei rispettivi uffizi locali, da lasciarsi a peso delle famiglie, e sostanze dei Rei esatte individualmente, e verso il giuramento, e la propria responsabilità del Sig. Giudice direttore pubblici funzionarj, e ministri locali per conto erariale, e per prenderne un conto fedele e mensile, a norma delle superiori istruzioni, che saranno date nel proposito, a propria rispettiva regola, per la successiva esattezza, e puntualità, rimettendosi ogni pubblico funzionario, subalterno, fante, e basso Ministro a quel pagto, che sarà fissato per la circostanza dei viaggi Uffiziosi, oltre la distanza di cinque miglia fuori dell'ordinaria residenza, ricavabile dalle sostanze dei Rei condannati, ed in caso di deficienza dalla pubblica cassa erariale.

“Immaginati tali metodi, che riescono li più conformi alla da tanto tempo desiderabile amministrazione della Giustizia, s'interessa specialmente il C. R. Giudizio Criminale di Parenzo a farne valere l'integrale esecuzione, e si raccomanda a tutti li Tribunali formati, giudici sommarj, e superiori locali, sig. Giurisdicenti e rispettivi loro delegati, l'esattezza, e fedeltà nell'osservanza del presente pubblico editto, che dopo pubblicato in modo

solenne, dovrà essere tenuto affisso nelle rispettive Cancellerie, mentre per ogni minima trasgressione agli ordini Superiori, dovranno render strettissimo conto delle loro operazioni a Dio Signore, al Sovrano, ed al pubblico.

Capo d'Istria 1.mo Gennaro 1800

F. F. de Roth.

Emmauele Persoglia
segretario.

AL TRIBUNALE PROVVISORIO

di Prima Istanza di

“La felicità dei Sudditi, essendo la mira principale delle amorse Paterne cure del Graziosissimo nostro Sovrano, così tuttocò, che dappoi in nome di S. C. R. Ap. Maestà fu disposto di ordini di riforme e li metodi disciplinati, colima perfettamente a concentrare il miglior buon sistema, e a garantire le vite, le sostanze, e li diritti di questa fortunata Popolazione.

“Questo governo Provvisorio, che conosce li suoi sacri doveri, e che nell'attuale sua Pubblica attività, tutto è impegnato per confluirci con le sue attenzioni, e diligence, cerca nello stesso tempo di richiamar la precisione in tutte le cose, di levarne gl'abusi, e di assicurare all'imparzial amministrazione della Giustizia quei soli, ed unici mezzi, che possono più facilmente decidere del destino, e della felicità generale. In conoscenza pertanto di massimi difetti, ed abusi del Foro, che ognora più si dimostrano in danno, e pregiudizio delle parti litiganti, si diviene sull'esempio del regolamento Giudiziario Provvisorio ultimamente introdotto con ottimo successo, e reale vantaggio della popolazione della città di Venezia, della Terra Ferma e della Dalmazia a prescrivere il metodo seguente, che dovrà dall'intimazione del presente Editto essere adottato nei fori civili di tutta questa provincia.

“I. Resta per base di preliminar providenza vietato l'uso di disputar a voce le cause civili, e quello di pronunciar le sentenze in fine della disputa.

“II. In qualunque causa l'attore produrrà la sua petizione innanzi al Tribunale col mezzo di una scrittura, ossia allegazione documentata da tutte quelle prove di fatto, di deduzione, e di ragione, che reputasse le più proprie per sostenere, ed appoggiare la sua domanda.

“III. Questa Scrittura, ossia Allegazione, sarà subito intimata al Reo, colla comminativa di dover rispondere inclusivamente nel termine di giorni quattordici.

“IV. Presentata la risposta del Reo con tutti quei documenti, che crederà di allegar in eccezione del petito dell'Attore, dovrà subito esser intimata alla parte Attrice per la replica da presentarsi nello stesso termine, e quindi sarà pure trasmessa al reo per la Duplica da risponderli entro lo stesso periodo dell'i giorni quattordici.

“V. Con questo metodo facile, ed innocente, non soggetto a niuna cavillosa protrazione, e stancheggio

s'intenderà conclusa la contestazione, perfezionati gli atti per ogni causa.

"VI. L'attore deve sempre seguire il foro del Reo, come sin ora fu praticato, e nel solo caso, che il Reo non si trovasse nel luoco del Giudizio, potrà il tribunale locale determinar un tempo, più o meno breve per la risposta, secondo che gli risulterà del suo soggiorno, se nella provincia, oppure fuori di stato, per la qual ultima circostanza, che spesso può realizzarsi, si osserverà il metodo dei stridori, o dell'Editto, come si usava per consueto nell'anno 1796.

"VII. Se per contrario il Reo con motivi sussistenti, e titoli ben appoggiati dimostrasse l'impossibilità di rispondere all'attore dentro il prescritto termine di tempo, subitochè quattro giorni prima della scadenza del termine stesso facesse la sua fondata Dimanda per una maggior congrua dilazione, dovrà essergli accordata dal Tribunale la proroga sempre però qualora le ragioni addotte dal Reo fossero convenienti, e non voluttuose.

"VIII. Occorrendo in qualche caso le prove dei Testimonj si dovrà osservare la consuetudine, in quanto all'esame delli stessi, e la disposizione delle leggi per decidere, se siano da ammettersi, oppure soggetti a legali eccezioni.

"IX. Gli Avvocati, o Procuratori dovranno guardarsi nelle scritture di Allegazione alle parti colliganti da digressioni estranee alle liti, e da frasi, che non fossero decenti, o che potessero in qualunque modo offendere il decoro della parte avversaria.

"X. Con questo metodo, definiti, che siano gli atti della contestazione, dovrà ciascheduno individuo del Tribunale Giudicante proferire la propria opinione nella causa, allegandovi in appoggio li motivi del proprio sentimento, che dal Cancelliere assistente al tribunale saranno registrati; finite le votazione vocali, si formerà la sentenza, secondo l'unanimità, o la pluralità dei voti.

"XI. Pronunciata la Sentenza, che sia, dovrà tosto esser intimata alle parti, e venir eseguita nel periodo di giorni 14 dal dì della intimazione, subitochè al Giudizio della prima Istanza non venisse interposto l'Appello alla 2.da Istanza, nel qual Caso, stante l'Appellazione, rimarranno le cose in sospenso, senza l'effetto dell'esecuzione.

"XII. L'insinuazione dell'Appello, e la Scrittura contenente li relativi gravami, dovrà essere presentata al Tribunale, che avrà proferita la sentenza, ed in questo caso si dovrà pure sentir la parte contraria, che per tal fine potrà fare una scrittura di Risposta all'appello da presentarsi nel ripetuto termine di giorni 14; spirato il quale non sarà più admissa verun'altra Carta, o documento.

"XIII. Compilati tali atti, sarà dovere del Tribunale di prima Istanza di rimetterli tutti, e ciascuno al Tribunale di 2.da Istanza d'Appello della Provincia, che deciderà la causa quanto prima sarà possibile.

"XIV. Se il Tribunale di Appellazione poi conformerà la sentenza della prima Istanza, non vi sarà più luoco a revisioni, e sarà giudizio deffinitivo; ma quando non fosse conforme potranno le parti continuare il Giudizio innanzi al tribunale Revisorio, che opportunamente

sarà stabilito il quale dovrà confermare, o l'una, o l'altra delle pronunciate Sentenze, al qual effetto gli si dovrà trasmettere tutti gli atti relativi alla Causa unitamente alle Scritture prodotte dalle parti, secondo il metodo prescritto per l'appellazione.

"XV. Quando la parte soccombente nei due giudizi di prima e 2.da Istanza, crederà di poter dimostrare, che le proferite sentenze, hanno contro di sè medesime il vizio della nullità, o di manifesta ingiustizia, sarà in facoltà di presentare i proprj ricorsi al Tribunale revisorio, quando sarà istituito, da cui riconosciuta la nullità delle sentenze, rimetterà al Tribunale di prima Istanza la causa per esser nuovamente giudicata, il che pure sarà eseguito tuttavolta, che degustato il merito delle ragioni, si riconosce essere manifestamente ingiuste le pronunziate Sentenze.

"XVI. Dipenderà dalla saviezza del presidente di cadaun Tribunale, che le Cause procedano per ordine di anzianità, e qualora si presentassero difficoltà di puro ordine, o di articoli interlocutorj, che facessero l'effetto di sospendere la spedizione della Causa nel merito, saranno pure dallo stesso Presidente inappellabilmente decise tali difficoltà.

"XVII. Restano abolite tutte le cavillazioni, e raggiri Forensi, diretti a difficultare le Spedizioni delle Cause, come sono le Citazioni per depennazioni, eliminazione, cassazione di atti, scritture, e simili altri abusi, dovendo soltanto l'attore produrre le proprie ragioni con dimanda precisa, e chiara, senza introdurre cose non appartenenti al merito della causa, e dovrà egualmente il reo convenuto spiegare con regolarità nella sua risposta le proprie eccezioni.

"XVIII. Per quelle cause poi, che all'Intimazione del presente Decreto si trovassero in giornata di determinata deputazione per la Disputa a voce, in vece della trattazione, sarà data alla parte attrice, od appellante un termine di giorni 8 successivi per presentar la prima Scrittura, ossia allegazione di sua fondata Dimanda, e proseguiranno esse pure con i metodi stabiliti sino alla pronuncia delle Sentenze.

"Persuaso questo provvisorio Governo del giusto interessamento delli rispettivi Tribunali della provincia per occuparsi seriamente a rimettere in quanto a loro appartiene il buon ordine, tanto necessario per il regio e pubblico Servizio ne diffonde circolarmente la sua Pub.ca irrevocabile volontà nel Presente Decreto da comunicarsi a tutti gl'avvocati, e Causidici per loro norma, perchè non se ne possa in alcun tempo allegar ignoranza.

Capodistria 7 Maggio 1798.

F. F. di Roth.

Per il Ces. Reg. Governo Prov. dell'Istria.

Emanuele Persoglia

Segretario.

AL TRIBUNALE DI.....

“Le ces. reg. Milizie mandate dal Nostro Graziosissimo Sovrano in questa Provincia, non tanto per la sua difesa, quanto ancora per mantenervi, ed assicurare la pubblica sicurezza, e tranquillità, per tuttelare il culto, e le proprietà private, e per appoggiare tutte le benefiche viste del Governo contro li maligni che vi si opponessero, o li disubidenti trasgressori delle Leggi, e le legittime costituzioni meritano perciò stima, rispetto, e riconoscenza.

“Il Soldato costituito nell'esercizio delle sue militari inconbenze rappresenta la Sacra Persona del Sovrano. È necessario, che li Sudditi di questa diletta Provincia, conoscano il di lui carattere, sia egli di Sentinella, di Guardia, in Patuglia, in esecuzione, ed in commissione, onde per l'inscienza della militare di lui autorità, non si espongono a qualche pericolo, o non si assoggettino a qualche pena; Quindi vengono pubblicamente fatti noti li seguenti articoli, acciò che cadano ad universale cognizione.

“1. La Sentinella viene destinata per onorare una Persona, per assicurare o proteggere un posto, o per custodire un qualche bene, od effetto erariale.

Soggiace a severa pena corporale, e secondo le circostanze del caso alla pena di morte, chi premeditadamente contro di essa usasse violenze, o armi di qualunque sorte.

2. “La Guardia sostiene l'ordine interno, preserva la Comune sicurezza, e tranquillità. Merita egualmente la pena di Morte che attaccasse con armi la Guardia medesima, pena rigorosa corporale, che li offendesse in qualunque altra maniera.

“3. La patuglia va in giro per prendere in vista qualche oggetto, per riportare qualche notizia, o per ristabilire l'ordine, e la quiete, sotto le pene le più severe corporali, ed in caso di armata opposizioni, anche quella di morte, non si potrà far resistenza alla sudetta Patuglia, alla di cui chiamata specialmente in tempo di notte, se non si desse risposta, o secondo le circostanze non si fermasse, andrebbe a sicuro rischio l'inobediente da esser dopo la terza chiamata sul fatto ucciso.

“4. L'esecuzione militare ha luogo quando una, o più persone, o intero comune non presta la dovuta obbedienza alle Sovrane prescrizioni, o agl'ordini de' suoi Superiori. Il resistere a uno o più Soldati comandati a qualch'esecuzione, è lo stesso che farsi reo d'un Capitale delitto, e soggiacerebbe ad una pena corporale, chiunque si desse in fuga alla loro comparsa.

“5. La commissione (comunemente detta Ordinanza) si verifica quando un Soldato armato porta lettere, ed ordini de' suoi Superiori. In tal caso è anche rispettabile la di lui persona, nè sarà lecito insultarlo, o contrariarlo, sotto le più gravi pene fin di morte, caso che fosse stato ferito, o lesa.

“6. Essendo generalmente gl'Ufficiali militari, e li Soldati quelli che mantengono il buon ordine, che fanno rispettare le Leggi, che assicurano le vite, e le proprietà, che iavigillano alla comune sicurezza interna della Provincia, e che custodiscono i suoi confini, devono per conseguenza ancora in relazione alla gelosia, ed importanza del loro Offo., anche fuori del suo esercizio, e contemplati come privati esiggere tutto il riguardo, e rispetto, meritando qualunque insulto che loro si facesse, d'essere corretto colle pene più gravi.

“7. Tutti quelli che si sentissero aggravati per l'esecuzione d'un ordine militare potranno, doppo prestata l'obbedienza ricorrere ai Superiori competenti, i quali gli faranno render giustizia, o ragione riconosciuta, e così ancora

“8. Tutti quelli che si credessero privatamente offesi, da qualunque Persona militare, ben lontani da ogni propria privata vendetta, che gli esponerebbe alle più gravi pene corporali, avvranno da ricorrere, o immediatamente, o per mezzo de' loro Superiori civili, al rispettivo ces. reg. Sig. Commandante militare, ed in caso di ricredenza all'Inclito commando del Regimento, dal quale saranno ascoltate, ed esaminate le loro istanze, e qualora venissero ritrovate fondate, gli sarà amministrata la più retta, pronta, e rigorosa Giustizia, e data la dovuta Sodisfazione proporzionata all'offese sofferte.

“9. Volendosi conservare la pubblica tranquillità, e la più esatta disciplina affinché sia garantita la sicurezza d'ogni ordine di persone, sono per quest'importante oggetto, vietati sotto rigorose pene arbitrarie tutti gli atrupamenti, tutte le individuali molestie, e le voci ingiuriose dirette a chiunque, e meriteranno sempre un più severo castigo, quelli che perdessero il rispetto dovuto ai loro Superiori, ed alle persone militari.

“10. Resta pure rigorosamente, e sotto pena di arresto, ed altri corporali castighi, proibita la delazione delle armi corte da fuoco, e da taglio, come stiletto, coltelli grandi, ed altri consimili, già vietati dalle Leggi vigenti, e sarà ordinato alle Patuglie noturne di visitare quei tali, che vagassero per le Strade, o si ritrovassero ad ora tarda di notte nell'osterie, che assolutamente alle 10 d'ogni sera dovranno esser serrate, e ritrovandogli tali armi di fermarli, e condurli in corpo di guardia, per essere poi consegnati alle loro Superiorità per il meritatosi castigo corporale, oltre la perdita delle armi ritrovate.

“11. Se si osservasse in qualche Comunità il menomo abuso delle armi da fuoco graziosamente restituite all'proprietarij, doppo, che all'ingresso delle ces. reg. Truppe in questa Provincia gli erano state levate, se ne renderà responsabile tutto il Comune rispettivo, e saranno di nuovo, e per sempre levate le dette armi a tutti li componenti una tale Comunità.

(Continua.)